

ANNALISA BOSCHETTI

NOTAIO

Via Passione n. 1 - 20122 MILANO

Tel. 02/654556 - 02/63471276 - Fax 02/29014550
P.IVA 12262010155 - Cod. Fisc. BSC NLS 66D47 F205A

Repertorio N. 22493

Raccolta N. 14074

COSTITUZIONE CONSORZIO DEGLI OPERATORI

DEL MERCATO SETTIMANALE SCOPERTO DI VIALE PAPINIANO/P.ZZA
SANT'AGOSTINO

Registrato a Milano 2

il 06/02/2024

n. 10041

serie 1T

esatti € 200,00

Tra i sottoscritti signori:

- ERICO GIACOMO, nato a Cerignola il 3 gennaio 1952, domiciliato per la carica a Milano, Corso Venezia n.51, nella sua qualità di Presidente del Comitato Direttivo della:

"ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ESERCENTI IL COMMERCIO AMBULANTE - A.P.E.C.A.", con sede in Milano, Corso Venezia n.51, codice fiscale 80057430151, munito degli occorrenti poteri in forza del vigente statuto;

SPAMPINATO SALVATORE, nato a Milano il 2 marzo 1971, residente a Cesano Boscone (MI), via San Giuseppe Cottolengo n.20, codice fiscale SPM SVT 71C02 F205N, titolare dell'omonima ditta individuale corrente a Cesano Boscone (MI), via San Giuseppe Cottolengo n.20, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi SPM SVT 71C02 F205N, R.E.A. MI-1532220, P.IVA 12149390150;

TENORE DIEGO, nato a Milano il 10 aprile 1972, residente a Carpiano (MI), viale Libertà n.18, codice fiscale TNR DGI 72D10 F205I, titolare dell'omonima ditta individuale corrente a Carpiano (MI), viale Libertà n.18, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi TNR DGI 72D10 F205I, R.E.A. MI-1986098, P.IVA 07854440968;

ARAPI (cognome) EDISON (nome), nato a Mirdite (Albania) il 2 giugno 1980, residente a Milano, via Stoppani Antonio n.7, codice fiscale RPA DSN 80H02 Z100P, cittadino albanese, munito di permesso di soggiorno di lungo periodo n. I19144104 rilasciato dalla questura di Milano il 23 maggio 2023 con scadenza al 23 maggio 2033, titolare della ditta individuale denominata "EDISON FRUTTA MILANO DI ARAPI EDISON", corrente a Milano, via Stoppani Antonio n.7, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi RPA DSN 80H02 Z100P, R.E.A. MI-1954575, P.IVA 07379000966;

PARROTTA GIUSEPPE, nato a Cirò Marina (KR) il 27 giugno 1962, residente a Vermezzo con Zelo (MI), via Carducci n.1 bis, codice fiscale PRR GPP 62H27 C726L, titolare dell'omonima ditta individuale corrente a Vermezzo con Zelo (MI), via Carducci n.1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi PRR GPP 62H27 C726L, R.E.A. MI-1997142, P.IVA 08196900156;

ROTA LUIGI, nato a Galbiate (CO) il 12 luglio 1946, residente a Galbiate (LC), via Primo Maggio n.21, codice fiscale RTO LGU 46L12 D865U, titolare della ditta individuale denominata "FERRI DI ROTA LUIGI", con sede in Olgiate Molgora (LC), via Pilata n.46, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Como-Lecco RTO LGU 46L12 D865U, R.E.A. LC-307500, Partita IVA 03109580138;



AMBROSIO MONICA, nata a Bollate (MI) il 21 luglio 1968, residente a Zibido San Giacomo (MI), via Fratelli Cervi n.8, codice fiscale MBR MNC 68L61 A940Q, titolare dell'omonima ditta individuale corrente a Zibido San Giacomo (MI), via Fratelli Cervi n.8, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi MBR MNC 68L61 A940Q, R.E.A. MI-1943169, P.IVA 07206830965;

FERRANTI ROBERTO, nato a Milano il giorno 8 aprile 1963, residente a Cassina Dè Pecchi (MI), via XXV Aprile n.74, codice fiscale FRR RRT 63D08 F205T, titolare dell'omonima ditta individuale corrente a Cassina Dè Pecchi (MI), via XXV Aprile snc, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi FRR RRT 63D08 F205T, R.E.A. MI-1304380, P.IVA 09422730151;

LOCATELLI GIORGIO GABRIELE, nato a Ponte San Pietro (BG) il 23 aprile 1968, residente a Corbetta (MI), via Fogazzaro n.103, codice fiscale LCT GGG 68D23 G856B, titolare dell'omonima ditta individuale corrente a Corbetta (MI), via Fogazzaro n.103, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi LCT GGG 68D23 G856B, R.E.A. MI-1959627, P.IVA 12478690154;

ARRIGONI CLAUDIO MARIA, nato a Milano il 17 maggio 1962, residente a Rodano (MI), via Ludovico Ariosto n.7, codice fiscale RRG CDM 62E17 F205Y, titolare dell'omonima ditta individuale corrente a Rodano (MI), via Ludovico Ariosto n.7 - frazione Lucino, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi RRG CDM 62E17 F205Y, R.E.A. MI-1387374, P.IVA 10528400152;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

CONSORZIO DEGLI OPERATORI

DEL MERCATO SETTIMANALE SCOPERTO DI VIALE PAPINIANO P.ZA
SANT'AGOSTINO

CAPO I

COSTITUZIONE E OGGETTO

ART. 1 - Denominazione

E' costituito un consorzio con attività esterna, ai sensi degli art. 2612 e seguenti del Codice Civile, denominato "Consorzio del Mercato Settimanale Scoperto di Viale Papiniano P.za Sant'Agostino", costituito dagli operatori commerciali su area pubblica, alimentari e non, che hanno titolo in quanto concessionari di posteggi, a partecipare al mercato settimanale scoperto di Viale Papiniano/P.za Sant'Agostino che si svolge nel Comune di Milano, o comunque che siano proprietari di posteggi in detto mercato.

ART. 2 - Sede

Il Consorzio ha sede legale presso gli uffici dell'APECA-Unione Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza, in Milano Corso Venezia n.51.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite ovunque filiali, rappresentanze ed uffici e potrà

essere modificato l'indirizzo del Consorzio.

ART. 3 - Durata

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea dei soci.

ART. 4 - Oggetto

Il Consorzio non ha fini di lucro e si propone i seguenti scopi:

a) la gestione del servizio di erogazione di energia elettrica per l'area mercatale di cui al precedente articolo 1, attraverso l'utilizzo degli impianti disponibili (colonnine a scomparsa), in conformità a quanto disposto in apposita convenzione stipulata con il Comune di Milano. Tale attività di gestione è resa dal Consorzio sia nei confronti dei consorziati sia nei confronti dei soggetti terzi che svolgono l'attività commerciale su area pubblica purché, anch'essi, abbiano titolo, anche provvisorio, a partecipare al mercato settimanale di cui al precedente art. 1;

b) promuovere la crescita, lo sviluppo e l'immagine commerciale del mercato di cui al precedente art. 1.

Per il conseguimento degli scopi consortili il Consorzio potrà anche accedere a tutte le agevolazioni e finanziamenti pubblici previsti dalle leggi nazionali, regionali e comunitarie, anche al fine di perseguire l'obiettivo di più elevata efficienza e di rivitalizzazione del mercato; per il raggiungimento degli scopi consortili inoltre, il Consorzio assume, per il tempo della sua durata, la rappresentanza delle singole imprese consorziate, con facoltà di compiere tutte le attività funzionali e utili ai suddetti scopi.

ART. 5 - Fondo consortile

Per il raggiungimento degli scopi consortili viene istituito il fondo consortile.

Il fondo consortile è costituito:

a) dalla quota di iscrizione che dovrà corrispondere ciascuno consorziato;

b) dai contributi periodici dei consorziati;

c) dalle quote di compartecipazione alle spese di gestione, versate da chiunque utilizzi i servizi erogati dal consorzio;

d) dall'importo delle penalità e/o sanzioni che eventualmente saranno pagate dai consorziati per inadempienze ai patti consortili;

e) dai contributi e finanziamenti che eventualmente saranno versati dalle Pubbliche Amministrazioni, dai privati e/o dagli enti e fondazioni di diritto pubblico e/o privato;

f) dai beni acquistati dal consorzio con le disponibilità di cui ai punti precedenti.

Per tutta la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo ed i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.



Vige il divieto di distribuzione anche in modo indiretto, ai consorziati, di eventuali utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, per tutta la durata della vita del consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I contributi periodici, comprensivi anche delle quote di partecipazione alle spese di gestione, saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle previsioni o impegni di spesa che saranno di volta in volta approvati a maggioranza, anche in via preventiva e presentati annualmente all'assemblea.

Il Fondo consortile è costituito dalla quota versata da parte di ciascun consorziato ordinario contestualmente alla stipula dell'atto costitutivo ed inizialmente fissata in Euro 100,00 (CENTO virgola zero zero).

I consorziati promotori e sostenitori devono versare la quota di iscrizione ai sensi del successivo articolo 7.

Per coloro che aderiranno al Consorzio successivamente, la quota di iscrizione potrà essere variata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

CAPO II

CRITERI DI AMMISSIONE

ART. 6 - Partecipanti al Consorzio, Ammissione, consorziati ordinari

I membri del consorzio sono quelli che hanno partecipato alla costituzione del Consorzio, nonché quelli che verranno ammessi secondo le procedure e le modalità previste nel presente capo. Possono essere ammessi come consorziati ordinari tutte le imprese esercenti attività di vendita su area pubblica a condizione che siano concessionari di posteggi, e quindi abbiano titolo a partecipare al mercato settimanale scoperto svolgentesi a Milano in Viale Papiniano P.za Sant'Agostino.

I soci e i legali rappresentanti delle aziende aderenti dovranno essere di buona condotta morale e civile e di comprovata capacità professionale, organizzativa ed associativa.

ART. 7 - Promotori e Sostenitori

Promotore del presente Consorzio è l'Associazione Provinciale Esercenti Commercio Ambulante (di seguito APECA), in quanto Associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello provinciale ai fini dell'affidamento della gestione dei servizi connessi alle aree mercatali, in attuazione dell'articolo 28 della Legge Regionale n. 6/2010 ed anche in considerazione del fatto che l'intervento di realizzazione delle colonnine a scomparsa per l'erogazione dell'energia elettrica è stato eseguito in virtù di azione politico-sindacale promossa dalla stessa Associazione Apeca che si è fatta su Regione Lombardia.

Possono, inoltre, far parte del Consorzio, in qualità di sostenitori, altre Associazioni di categoria differenti rispetto ad APECA, purché abbiano una rilevante rappresentanza tra gli

opera
zioni
alla
a liv
siano
Le As
di so
fissat
obblig
alle
non r
vanti
Possob
anche
di cc
munit
ciano
artic
Apeca
press
i ber
Milan
nistr.
ART.
I sog
vrann
zione
a)
ciale
setto:
ta Iv
b)
scriv
c)
al pro
d)
zione
della
gli e
Ammin
e)
sizion
terno
sorzi
L'amm
nata
ciderà
mento
sogget
domanc

operatori del mercato di cui all'articolo 1 o siano Associazioni di Categoria largamente rappresentative e strutturate alla rappresentanza di operatori commerciali su area pubblica a livello provinciale e regionale (firmatarie del CCNL) e che siano interessate a sostenere l'attività del Consorzio stesso.

Le Associazioni di categoria, in qualità sia di promotori sia di sostenitori, dovranno versare la sola quota di iscrizione fissata in Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) senza alcun obbligo di contribuzione periodica e/o di compartecipazione alle spese di gestione. Le suddette Associazioni di categoria non risponderanno in alcun modo delle eventuali perdite derivanti dalla gestione del Consorzio.

Possono far parte del Consorzio in qualità di utilizzatori, anche gli operatori riuniti in gruppo che esercitano attività di commercio nel MSS di Viale Papiniano/P.za Sant'Agostino, muniti di apposito titolo (cosiddetti Battitori), che ne facciano formale richiesta, con le modalità previste al seguente articolo 8.

Apeca metterà a disposizione del Consorzio i propri uffici presso la propria sede di Milano, Corso Venezia n. 51, nonché i beni strumentali necessari, di concerto con Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza in qualità di Ente che ha l'amministrazione di APECA.

ART. 8 - Domanda d'ammissione

I soggetti che desiderano diventare consorziati ordinari dovranno presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione specificando:

- a) il nome della ditta individuale e/o la denominazione sociale, con la relativa compagine sociale, la sede legale ed il settore tipologico dell'attività svolta nel mercato, la Partita Iva e il numero REA;
- b) la qualifica e le generalità della persona che sottoscrive la domanda;
- c) di essere concessionarie di posteggio nel mercato di cui al precedente art. 1;
- d) di impegnarsi a versare l'importo della quota di iscrizione al fondo consortile, contestualmente all'accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione e degli eventuali contributi periodici deliberati dal Consiglio di Amministrazione e richiesti anche in via preventiva;
- e) di dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Contratto, dell'eventuale Regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettarli nella loro integrità.

L'ammissione di nuovi partecipanti al Consorzio sarà subordinata all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che deciderà in base alle norme di cui al presente atto e al regolamento. La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa e l'aspirante potrà ripresentare nuova domanda non prima di 6 (sei) mesi.



Il consorziato è tenuto a comunicare tempestivamente al Consorzio la decadenza, per qualsivoglia causa, della condizione di concessionario di posteggio nel Mercato Settimanale Scoperto (MSS) di cui all'art. 1 del presente contratto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante mezzo idoneo (fax, e-mail o pec) che comprovi la data di ricezione. La cessazione comporta la decadenza dalla condizione di consorziato.

In caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda, in deroga a quanto previsto dall'art. 2610 del Cod.Civ, l'acquirente/affittuario o il comodatario non subentra nel contratto di consorzio. Tale soggetto può essere comunque ammesso a titolo originario al Consorzio previa presentazione di rituale domanda ed accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

ART. 9 - Obblighi dei consorziati

I consorziati sono obbligati a rispettare il presente Contratto, il Regolamento, nonché le delibere assunte dagli organi consortili.

Il consorziato ordinario è tenuto al pagamento della quota di iscrizione e dei contributi periodici comprensivi anche delle quote di compartecipazione alle spese di gestione determinati dal Consiglio di Amministrazione, in modo puntuale e tassativamente entro le scadenze stabilite, pena l'azione di recupero del credito e l'applicazione delle sanzioni e penalità previste dal regolamento o dalle delibere dell'Assemblea e/o del Consiglio di Amministrazione nonché la decadenza dalla condizione di consorziato che verrà deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 10 - Penalità e sanzioni

In caso di morosità da parte di un consorziato nel versamento dei contributi periodici o nel rimborso delle quote di compartecipazione alle spese di gestione, il Consiglio di Amministrazione comminerà una multa secondo le modalità previste dal Regolamento interno; persistendo lo stato di morosità oltre i limiti previsti dal Regolamento, il Consiglio di Amministrazione, qualora dovesse rendersi necessario, adirà le vie legali, procedendo, se lo ritiene opportuno, all'esclusione del consorziato.

In caso di constatata inadempienza, da parte del consorziato, alle prescrizioni del presente contratto, del Regolamento interno e delle deliberazioni degli organi consortili, il Consiglio di Amministrazione adotterà gli opportuni provvedimenti che consistono in una multa pecuniaria quantificata dal Regolamento interno nei casi più lievi, fino alla esclusione dal Consorzio per i casi più gravi o per recidiva.

Gli importi riscossi confluiranno nel fondo consortile.

CAPO III

CESSAZIONE, RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE E DECESSO

ART. 11 - Casi di cessazione

I Consorziati cessano di far parte del Consorzio per recesso, decadenza, esclusione.

ART. 12 - Recesso

Il recesso del Consorzio ordinario non è ammesso nel primo anno, da intendersi anno effettivo cioè il periodo di 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla data di ammissione. Dopo tale periodo il recesso è consentito liberamente, a richiesta dell'interessato mediante preavviso scritto non inferiore a tre mesi, comunicato sempre a cura dell'interessato al Consiglio di Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Dall'efficacia del recesso il soggetto non avrà più alcun diritto od obbligo nei confronti del Consorzio stesso; si applica il disposto dell'articolo 2609 del Codice Civile.

Al consorzio promotore è riconosciuto, in ogni momento, il diritto di recesso dando preavviso scritto al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 13 - Decadenza

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione ed ha effetto dalla data della delibera. Sono cause di decadenza del consorzio:

- a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b) l'assoggettamento del consorzio a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa, a concordato preventivo e ad ogni altra procedura concorsuale che comporti la liquidazione dell'impresa, la condanna del titolare, o del Socio o dei Soci di società di persone o di capitali, o del legale rappresentante per reati che comportano la decadenza dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività di commercio;
- c) la sopravvenuta impossibilità da parte del Consorzio a partecipare al raggiungimento degli scopi del Consorzio.

ART. 14 - Esclusione


Il consorzio può essere escluso:

- a) quando non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso il Consorzio o si renda moroso nei pagamenti comunque dovuti;
- b) quando non osservi le norme previste dal presente Contratto, dal Regolamento ovvero le disposizioni e le delibere dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione;
- c) quando in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente gli interessi o l'immagine del Consorzio.

La delibera di esclusione sarà presa dal Consiglio di Amministrazione e sarà comunicata a mezzo di lettera raccomandata, ovvero a mezzo pec da inviare all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, al consorzio interessato. L'esclusione avrà effetto dalla data della delibera assunta da parte del Consiglio di Amministrazione.

ART. 15 - Decesso

In caso di morte del titolare di ditta individuale, qualora



uno o più eredi decidano di proseguire nell'attività d'impresa, potranno chiedere di essere ammessi a titolo originario al Consorzio previa presentazione di rituale domanda ed accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

CAPO IV

ORGANI DEL CONSORZIO

ART. 16 - Organi del Consorzio

Gli organi del Consorzio sono:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Sindaci.

ART. 17 - Assemblea

Tutti i membri del Consorzio hanno diritto di partecipare ed intervenire, con diritto di voto, all'Assemblea purché risultino iscritti nel libro dei Consorziati da almeno 10 (dieci) giorni e siano in regola con i pagamenti dovuti.

I consorziati partecipano all'assemblea mediante il legale rappresentante ovvero altro soggetto munito di regolare delega firmata dal legale rappresentante con specificazione, per iscritto, dei poteri conferiti sotto la diretta responsabilità del legale rappresentante avente i poteri delegati ed indicando la qualifica e il ruolo ricoperto nell'impresa.

Ciascun delegato non potrà rappresentare più di 2 (due) altri consorziati.

L'Assemblea sarà diretta e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da eventuale soggetto diverso, nominato dall'Assemblea.

L'Assemblea designa per le funzioni di segretario un consorziato ovvero altra persona anche non consorziata, invitata a partecipare dal Presidente, ai lavori assembleari, senza diritto di voto.

L'Assemblea nomina anche, quando necessario, uno o più scrutatori tra i Consorziati.

In un apposito libro è trascritto a cura del Presidente e del Segretario, che poi lo sottoscrivono, il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea; in qualunque momento, nella sede consortile, i consorziati o i componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio sindacale possono prendere visione di tale libro e di tutte le scritture del Consorzio.

ART. 18 - Deliberazioni dell'assemblea

L'Assemblea, validamente costituita, rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni obbligano tutti i consorziati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 19 - Assemblea e modalità di convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno per l'esame del Bilancio.

Essa delibera:

- a) l'approvazione del Bilancio;

b)
nonch
zione
c)
docale
d)
glio c
e)
f)
g)
Le rit
avvisc
giornc
che il
ta pia
letter
sms, n
il MS
tutti
minist
le.
L'avvi
del gi
Il Cor
via d
consor
L'Asse
all'ar
lo rit
cale s
meno 1
gli ar
In que
ritaró
ART. -
L'Asse
rappre
Se i
cazion
dente,
stitui
rappre
L'Asse
modifi
gare c
ai lo
second
almenc
Le de
prese

- b) la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, nonché la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) la nomina, ove necessario, dei membri del Collegio Sindacale, determinandone la durata e il compenso;
- d) su ogni altro argomento che le sia demandato dal Consiglio di Amministrazione;
- e) sulle modificazioni del presente contratto;
- f) sulla decisione di prorogare o sciogliere il Consorzio;
- g) sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri.

Le riunioni dell'Assemblea sono convocate dal Presidente, con avviso personale, mediante lettera contenente: l'ordine del giorno, il luogo fisico di svolgimento della adunanza e/o anche il link per connettersi a mezzo videoconferenza su apposita piattaforma, la data e l'ora in cui si terrà l'adunanza. La lettera potrà essere trasmessa indifferentemente via e-mail, sms, messaggio WhatsApp, a mezzo telefax, volantinaggio presso il MSS o a mezzo del servizio postale - inviata o consegnata a tutti i consorziati nonché ai componenti del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, ai membri del Collegio Sindacale.

L'avviso dovrà essere trasmesso almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno in cui è convocata l'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione, previa delibera presa a maggioranza, convocare l'Assemblea dei consorziati con le medesime modalità sopra descritte.

L'Assemblea può essere convocata con le modalità di cui all'art. 18, dal Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure su richiesta del Collegio Sindacale se nominato, o di tanti consorziati che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) di tutti gli iscritti, con indicazione degli argomenti da trattare.

In questi ultimi casi l'Assemblea deve essere convocata senza ritardo e, comunque, entro dieci giorni dalla richiesta.

ART. - 20 Quorum costitutivo e deliberativo

L'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei consorziati.

Se i consorziati intervenuti o rappresentati, in prima convocazione, non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'Assemblea in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei consorziati presenti o rappresentati.

L'Assemblea convocata per assumere deliberazioni relative alle modificazioni del presente contratto, alla decisione di prorogare o sciogliere il Consorzio, alla nomina dei liquidatori e ai loro poteri è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, qualora siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei consorziati.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei consorziati presenti o rappresentati.

Ogni consorziato ha diritto ad un solo voto.

ART. 21 - Votazioni

Le votazioni si fanno per alzata di mano. Dovranno farsi per appello nominale quando l'Assemblea lo deliberi a maggioranza dei presenti.

ART. 22 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione (CDA) è costituito da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), tutti eletti dall'Assemblea dei soci.

Gli Amministratori durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

Può essere eletto alla carica di Presidente anche un non socio del Consorzio mentre gli altri amministratori devono essere imprenditori commerciali su area pubblica, concessionari di posteggio nel mercato come previsto all'art. 1.

Le riunioni del CDA sono presiedute e condotte dal Presidente. In caso di improvviso impedimento del Presidente la riunione del CDA è condotta dal consigliere più anziano.

Per la validità delle deliberazioni del CDA è richiesta la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni del CDA sono valide se riportano il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi.

I verbali delle riunioni del CDA sono trascritti nell'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e da chi è stato nominato Segretario all'inizio della riunione.

Il CDA designa per le funzioni di segretario un proprio membro ovvero altra persona invitata, dal Presidente, a partecipare ai lavori del CDA.

Nel caso di cessazione di uno o più Amministratori, il presidente provvede a sostituirli con apposita deliberazione del CDA. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea utile alla quale il Presidente del CDA sottopone l'eventuale ratifica.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, o se si dimette il Presidente del consorzio, il Collegio Sindacale, se nominato, convocherà d'urgenza l'Assemblea dei Consorziati per la elezione dei nuovi Consiglieri di Amministrazione, nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione saranno adempiuti dallo stesso Collegio. Se il Collegio Sindacale non è stato nominato, l'assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza dal Presidente della Associazione, membro Promotore (ossia dal Presidente di Apeca) che potrà compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora non sia socio del Consorzio, l'Assemblea riconoscerà un compenso annuo per le attività svolte.

Gli al
compen
te dai
per l'
dal Co
ART. 2
Il Con
ordina:
piere
il rag
semble:
Il Con:
- (C
Conso:
- I
mento
cordi
delle
- (C
conso:
quote
zio;
- (C
nistra
per di
- (C
ziati,
adotta
obblig:
- (C
tà.
Il Con
te del
conso:
glio n
Il Seg
siglio
dell'A
voto.
sottos
mati.
La dur
che lo
decade
nomina
Il Con
mento
Il Seg
il rel
nistra

Gli altri amministratori non percepiranno alcuna indennità e/o compenso, in quanto la carica può essere assunta esclusivamente dai soci, salvo eventuale rimborso delle spese sostenute per l'esercizio di specifiche attività o mansioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 23 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili e delle delibere Assembleari.

Il Consiglio inoltre:

- determina la politica di gestione ed amministrazione del Consorzio;

- provvede alla gestione del fondo consortile ed al compimento di tutte le operazioni, atti, negozi, convenzioni o accordi necessari al raggiungimento degli scopi consortili e delle delibere assembleari;

- determina le quote di partecipazione iniziale al fondo consortile, nonché i contributi periodici comprensivi delle quote di compartecipazione alle spese di gestione del consorzio;

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio salvo quelli riservati per Legge o per disposizione contrattuale alla competenza di altri organi;

- delibera sulla ammissione e sulla esclusione dei consorziati, nonché sulla irrogazione delle sanzioni o penalità da adottare e sui provvedimenti disciplinari per violazioni degli obblighi dei consorziati;

- delibera sulle eventuali azioni davanti ad ogni Autorità.

Il Consiglio di Amministrazione, su designazione del Presidente del Consorzio, può nominare un Segretario, anche fra i non consorziati, al fine di supportare il Presidente e il Consiglio nello svolgimento delle proprie funzioni.

Il Segretario riferisce al Presidente del Consorzio ed al Consiglio di Amministrazione, partecipa alle riunioni del CDA e dell'Assemblee del Consorzio, con diritto di parola, ma non di voto. Redige i verbali, conservati nella sede del consorzio, sottoscritti dai soggetti competenti e dallo stesso controfirmati.

La durata della carica di Segretario è pari a quella del CDA che lo ha nominato, con possibilità di rinnovo; il segretario decade unitamente al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare in qualsiasi momento l'incarico al Segretario, con delibera.

Il Segretario svolge il proprio incarico a titolo oneroso ed il relativo corrispettivo è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 24 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta con comunicazione personale, da spedirsi con un preavviso di almeno 2 (due) giorni, contenente l'ordine del giorno, data, ora e luogo della riunione, le riunioni possono avvenire anche mediante videoconferenza su apposita piattaforma informatica. L'OdG deve essere trasmesso mediante mezzo idoneo (fax, telegramma, lettera postale, raccomandata, e-mail o messaggio whatsapp), inviata a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione al loro indirizzo.

ART. 25 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. Per gli atti relativi, nonché per tutti quelli occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni consiliari, il Presidente ha firma libera.

Il Presidente rimane in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Presidente è competente a:

- firmare la corrispondenza, i mandati di pagamento, i contratti e gli impegni, aprire e chiudere conti correnti e qualsiasi altro strumento di pagamento o di incasso, i documenti fiscali ed ogni genere di atto che interessi il Consorzio, in nome dello stesso;
- rilasciare quietanze liberatorie delle somme di denaro versate da chiunque ed a qualsiasi titolo al Consorzio;
- convocare e presiedere le assemblee dei consorziati e le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- eseguire gli incarichi espressamente conferitigli dall'assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- vigilare sulla regolare tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei libri del consorzio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al CDA sino alla nomina del nuovo Presidente da parte dell'Assemblea dei soci.

ART. 26 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea, qualora se ne ravvisi la necessità, ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati fra i non consorziati.

Il funzionamento del Collegio Sindacale ed i doveri e responsabilità dei sindaci sono regolati secondo le norme previste per i sindaci di società per azioni.

CAPO V

BILANCIO - LIQUIDAZIONE - NORME FINALI

ART. 27 - Bilancio e Devoluzione del residuo attivo

Il Bil
Entro
essere
relati
deposi
Il res
di que
tile.
Ogni c
tribut
pazion
verrà
Il Cor
contri
1)
scorta
del pr
2)
caso
comple
nel c
contri
3)
lament
Il Co
scopi
privat
te di
ART. 2
Nell'i
minerà
quidat
ART. 2
Una v
verrà
vo sar
di par
ART. 3
Il Cor
dalle
-
-
-
ART. 3
l'Asse
trà a
nico
inizia
modal
dico.

Il Bilancio si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, dovrà essere redatta la situazione patrimoniale, osservando le norme relative al bilancio d'esercizio delle società per azioni, da depositarsi presso l'ufficio del registro delle imprese.

Il residuo attivo risultante dal bilancio, dopo la deduzione di qualsiasi spesa ed impegno, sarà devoluto al Fondo Consortile.

Ogni consorziato potrà essere chiamato a corrispondere un contributo periodico comprensivo anche della quota di compartecipazione alle spese di gestione. L'entità di tale contributo verrà determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare il suddetto contributo:

1) in via preventiva; in tal caso verrà determinato sulla scorta degli esercizi precedenti o induttivamente, nel caso del primo esercizio;

2) in via consuntiva al termine di ogni esercizio; in tal caso l'importo verrà determinato sulla base dell'ammontare complessivo delle spese e dei costi sostenuti dal Consorzio nel corso dell'esercizio, (anche a titolo di conguaglio del contributo versato preventivamente);

3) secondo altre più opportune forme determinate dal Regolamento interno.

Il Consorzio potrà beneficiare, per il perseguimento degli scopi consortili, di finanziamenti ottenuti da Enti Pubblici o privati e di atti di liberalità e contributi volontari da parte di terzi.

ART. 28 - Liquidazione del Consorzio

Nell'ipotesi di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

ART. 29 - Devoluzione del patrimonio dopo la liquidazione

Una volta compiuta la liquidazione ed estinte le passività, verrà redatto il rendiconto finale e l'eventuale residuo attivo sarà ripartito tra i consorziati in proporzione alle quote di partecipazione al fondo consortile.

ART. 30 - Scioglimento

Il Consorzio è sciolto di diritto, oltre che nei casi previsti dalle leggi vigenti, per:

- il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
- la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto;
- comunicazione di recesso del socio promotore.

ART. 31 - Regolamento interno

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà approvare uno o più regolamenti per il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio e per disciplinare le iniziative e le attività necessarie, nonché per definire le modalità di determinazione della entità del contributo periodico. Tale o tali regolamenti vincoleranno tutti i membri del

Consorzio.

ART. 32 - Clausola compromissoria

Le controversie che dovessero insorgere tra il Consorzio ed i suoi organi, ovvero tra il Consorzio e ciascun consorziato ovvero tra i consorziati medesimi, ed ancora le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori, ovvero instaurate nei loro confronti, connesse all'interpretazione e applicazione del presente contratto e/o più in generale all'esercizio dell'attività consortile, purché concernenti diritti disponibili, dovranno essere preventivamente oggetto di un tentativo di mediazione, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 28/2010.

ART. 33 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Contratto valgono le norme del Codice Civile e di legge.

I consorziati danno atto che a comporre il primo consiglio di amministrazione vengono chiamati i seguenti signori:

- 1 ERRICO GIACOMO, in qualità di Presidente;
- 2 ARAPI EDISON, in qualità di Consigliere;
- 3 PARROTTA GIUSEPPE, in qualità di Consigliere;
- 4 ROTA LUIGI, in qualità di Consigliere;
- 5 FERRANTI ROBERTO, in qualità di Consigliere;
- 6 ARRIGONI CLAUDIO MARIA, in qualità di Consigliere;
- 7 LOCATELLI GIORGIO GABRIELE, in qualità di Consigliere.

Per l'eventuale costituzione del Collegio dei Sindaci si demanda alla futura decisione assembleare.

Firmato: GIACOMO ERRICO

Firmato: TENORE DIEGO

Firmato: PARROTTA GIUSEPPE

Firmato: SPAMPINATO SALVATORE

Firmato: LOCATELLI GIORGIO GABRIELE

Firmato: ROTA LUIGI

Firmato: FERRANTI ROBERTO

Firmato: AMBROSIO MONICA

Firmato: EDISON ARAPI

Firmato: ARRIGONI CLAUDIO MARIA

Repertorio n. 22493

Raccolta n. 14074

AUTENTICA DI FIRMA

Certifico io sottoscritto Avvocato ANNALISA BOSCHETTI, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che i signori:

ERRICO GIACOMO, nato a Cerignola il 3 gennaio 1952, domiciliato per la carica a Milano, Corso Venezia n.51;

SPAMPINATO SALVATORE, nato a Milano il 2 marzo 1971, residente a Cesano Boscone (MI), via San Giuseppe Cottolengo n.20;

TENORE DIEGO, nato a Milano il 10 aprile 1972, residente a Carpiano (MI), viale Libertà n.18;

ARAPI (cognome) EDISON (nome), nato a Mirdite (Albania) il 2 giugno 1980, residente a Milano, via Stoppani Antonio n.7, cittadino albanese, munito di permesso di soggiorno di lungo

perio
maggi
PARRO
resid
ROTA
a Gal
AMBRO
dente
FERRA
dente
LOCATI
aprile
ARRIG
dente
della
sto l
ne de
hanno
sette
Milan
braio
Firma

periodo n. I19144104 rilasciato dalla questura di Milano il 23 maggio 2023 con scadenza al 23 maggio 2033;

PARROTTA GIUSEPPE, nato a Cirò Marina (KR) il 27 giugno 1962, residente a Vermezzo con Zelo (MI), via Carducci n.1 bis;

ROTA LUIGI, nato a Galbiate (CO) il 12 luglio 1946, residente a Galbiate (LC), via Primo Maggio n.21;

AMBROSIO MONICA, nata a Bollate (MI) il 21 luglio 1968, residente a Zibido San Giacomo (MI), via Fratelli Cervi n.8;

FERRANTI ROBERTO, nato a Milano il giorno 8 aprile 1963, residente a Cassina Dè Pecchi (MI), via XXV Aprile n.74;

LOCATELLI GIORGIO GABRIELE, nato a Ponte San Pietro (BG) il 23 aprile 1968, residente a Corbetta (MI), via Fogazzaro n.103;

ARRIGONI CLAUDIO MARIA, nato a Milano il 17 maggio 1962, residente a Rodano (MI), via Ludovico Ariosto n.7;

della cui identità personale io Notaio sono certo, hanno apposto le sopraestese firme in mia presenza, in calce ed a margine della scrittura che precede, da me a loro letta, di cui hanno dichiarato avere esatta conoscenza, alle ore 17 (diciassette) e quindici minuti.

Milano, nel mio studio in Via Passione n.1, il giorno uno febbraio duemilaventiquattro.

Firmato: ANNALISA BOSCHETTI NOTAIO

Copia conforme all'originale.
Si rilascia per gli usi di legge.
Milano, li 6 FEBBRAIO 2024

Annalisa Boschetti